



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

----- 9 1 8 7

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, art. 5, comma 2, lettera a), punto 6);

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

**Visto** il D.M. n° 14105 dell'8.11.1975, con cui è stata rilasciata al laboratorio SIGMA di Campi Bisenzio (FI) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, e successivi rinnovi, da ultimo il D.M. n° 55231 del 25.07.2006, con efficacia fino alla data del 24.07.2009;

**Vista** la domanda pervenuta in data 14.01.2009 con la quale il predetto laboratorio ha chiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;


**Visto** il parere reso in data 12.05.2011 dal Comitato Speciale istituito con D.P. n. 1242 del 7.02.2011;

## **DECRETA**

**Art.1** – E' rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione al laboratorio, "SIGMA s.r.l." Via P. Gobetti 8 – Capalle Campi Bisenzio (FI).

**Art.2** - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

**Art.3** – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in



particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Marco POMPUCCI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - Il presente Decreto conferma la precedente autorizzazione per il periodo dal 24.07.2009 al 21.09.2011 e rinnova la medesima autorizzazione fino al 20.09.2014. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 - L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li 21.09.2011

Il Presidente

Francesco KARRER



*Francesco Karrer*

AL

*Al*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

4 2 4 0

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

**Visti** l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la domanda pervenuta in data 01.03.2007 con la quale la società SIGMA Srl con sede in Campi Bisenzio (FI), ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare e certificare nel proprio laboratorio prove su terre e prove in sito;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

**Considerato** che dall’istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico Centrale risulta che il laboratorio possiede l’organizzazione e le capacità per svolgere l’attività di prove e certificazione richieste;

**Visto** il parere reso al riguardo dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 250 reso nell’adunanza del 18 settembre 2007;

**Considerato** che il Servizio Tecnico Centrale ha verificato l’adempimento delle prescrizioni riportate nei “considerato” del voto sopracitato;

**DECRETA**

Art.1 E’ rinnovata alla società SIGMA Srl, con sede in Via Gobetti, 8 – 50010 Capalle di Campi Bisenzio (FI), l’autorizzazione a svolgere attività di prova e certificazione per prove sulle terre e prove in sito.

Art.2 Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01. E’ prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato

l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di campioni o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio autorizzato. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Andrea MANUELLI.


Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposto nulla-osta alla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 Il presente Decreto conferma la precedente autorizzazione per il periodo dall'11.10.2007 al 04.05.2010 e rinnova la medesima concessione fino al 04.05.2013. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta.

Art.7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o carenze del laboratorio, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti la gestione del servizio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, il 5 maggio 2010

**IL PRESIDENTE**  
**(Francesco KARRER)**

*Francesco Karrer*  


*AL*